

Recent case-law trends in credit questions

La recente pronuncia della Corte di Cassazione in materia di commissione di massimo scoperto e tassi soglia della legge sull'usura conferma sostanzialmente la natura di «norma in bianco» dell'art. 644 del codice penale e il ruolo di legislatore secondario della Banca d'Italia e, d'altra parte, non pone alcuna censura sulla scelta della formula del T_{eg} rispetto a quella del T_{aeg}. La decisione della Corte comporterà tuttavia per il futuro la modifica del decreto ministeriale che determina il limite oltre il quale gli interessi sono considerati usurari e che esclude dal calcolo di questo limite la commissione di massimo scoperto.

Emanuele D'Innella,
Stefano Saponaro
Studio D'Innella
Dottori commercialisti

The recent case-law decision from the Supreme Court on overdrafts fees and the usury law will involve the amendment of the decree that establishes the limit beyond which the interests are considered usurious, and that excludes the overdraft fee from the calculation of this limit.

1 Introduzione

L'ingiustificato clamore suscitato dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione (II Sezione Penale Sentenza n. 262 del 19 febbraio 2010) ci offre l'occasione per ripercorrere i tratti salienti di una normativa, quella sull'usura, tuttora per alcuni aspetti incompiuta, sicuramente poco compresa e di difficile interpretazione.

Alla luce di questo breve esame, ma anche delle recenti modifiche legislative¹ – di natura certamente innovativa ma sicuramente non novativa – ci si propone di fornire indicazioni sul corretto comportamento del consulente tecnico o del perito del giudice chiamati a confrontarsi con questa materia.

Riassumiamo brevemente i principali eventi della vicenda.

Con la riforma del 1996 (l. 108) è stato compiuto un tentativo di oggettivazione del reato di usura attraverso la fissazione di tassi trimestrali, cosiddetti «soglia», il superamento dei quali integra la fattispecie di usurarietà.

In buona sostanza la norma prevede che il costo globale di un finanziamento, calcolato in termini percentuali, sia con-

frontato con i valori soglia pubblicati a mezzo di decreto ministeriale e, nel caso in cui le soglie siano superate, il rapporto di finanziamento si ritiene usurario.

Apprezzabili appaiono quindi i principi di civiltà e di razionalità statistica e matematica che hanno ispirato la riforma, con l'obiettivo di sistematizzare e regolamentare la legislazione in materia di usura, garantendo con più certezza rispetto al passato l'individuazione del reato.

Si sono tuttavia evidenziati alcuni problemi.

La norma, per evidenti motivi, ha dovuto rinviare ad atti di legislazione secondaria una notevole quantità di aspetti, in particolare quelli relativi al calcolo del tasso soglia, ed è stata proprio l'attuazione di questa sorta di delega a ripercuotersi nei confronti degli operatori del sistema creditizio, in particolare le banche, aprendo il vero e proprio «fronte dell'usura bancaria».

Per comprendere questo aspetto della questione è opportuno soffermarsi brevemente sulla normativa di riferimento, evidenziando in particolare i coinvolgimenti della Banca d'Italia e dei singoli istituti di credito nella costruzione del sistema antiusura.

Keywords: usura, T_{aeg}, T_{egm}

Jel codes: G21, G28

¹ Introdotte dall'art. 2 bis del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con la legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2 La normativa di riferimento

La legge 108 del 1996 ha istituito un criterio oggettivo per la rilevazione dell'usura attraverso la determinazione di un tasso «oltre il quale gli interessi sono sempre usurari» e ha contestualmente modificato il testo dell'art. 644 del codice penale².

Questo deve quindi la sua attuale stesura proprio alla citata legge: il contenuto e la fraseologia utilizzata in questo articolo sono infatti identici a quelli della norma che lo ha revisionato.

Si sottolinea quindi come tra le due disposizioni non sussista contrapposizione o contrasto (come spesso si vuole far credere), pertanto l'una deve essere interpretata quale completamento e integrazione dell'altra.

In particolare, mentre l'art. 644 enuncia i principi generali della normativa antiusura – senza fare riferimento ad alcuna formula e/o procedimento attuativo – la legge 108/1996 detta le disposizioni per l'applicazione pratica dei presidi previsti dallo stesso articolo del codice penale, e in particolare di quelli che riguardano la rilevazione dei tassi soglia.

Conformemente al disposto della legge 108/96, a partire dal 22 marzo 1997 e, successivamente, con cadenza trimestrale, il Ministero ha emanato (e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*) i decreti prescritti, recanti le tabelle dei tassi effettivi globali medi (Tegm) praticati dal sistema bancario nel trimestre di riferimento, suddivisi per categoria di operazione.

Dalla lettura dei predetti decreti, che si ritiene legittimo elevare a ruolo di normativa secondaria – in quanto espressamente previsti e delegati dalla legge primigenia – emerge che il Ministero ha affidato alla Banca d'Italia e all'Ufficio Italiano dei Cambi il compito di rilevare i tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, tenuto conto delle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia.

Nei decreti si legge anche che nei tassi soglia non è stata mai compresa la commissione di massimo scoperto (che è sempre stata rilevata separatamente) e – soprattutto – che «le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite ... si attengono ai criteri di calcolo del-

le istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio Italiano dei cambi».

3 Le istruzioni della Banca d'Italia

Un ulteriore approfondimento conduce all'esame delle istruzioni della Banca d'Italia, espressamente richiamate nel testo dei decreti ministeriali.

La banca centrale – dal 1996 al 2006 – ha emanato diverse versioni delle istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio (Tegm) applicato dal sistema bancario, tutte con contenuto sostanzialmente analogo, che sono state diramate con le note del: 30 settembre 1996 – 1° luglio 1997 – 21 aprile 1998 – 1° ottobre 1998 (in *G.U.* n. 228 del 30 settembre 1998) – 2 agosto 1999 (in *G.U.* n. 196 del 21 agosto 1999) – 30 luglio 2001 (in *G.U.* n. 195 del 23 agosto 2001) – 23 dicembre 2002 (in *G.U.* n. 5 del 8 gennaio 2003) – 17 marzo 2006 (in *G.U.* n. 74 del 29 marzo 2006).

Più recentemente – in seguito alle citate modifiche³ – la Banca d'Italia ha rivisto in maniera sostanziale la materia emanando le nuove istruzioni applicative del calcolo del Tegm, con il comunicato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 agosto 2009.

Tralasciando per il momento queste novità, si evidenzia come la formula di calcolo del Tegm per le categorie di operazioni che maggiormente interessano la nostra disamina – e cioè le aperture di credito in conto corrente – è sempre stato il seguente:

$$\text{Teg} = \frac{\text{interessi} \times 36.500}{\text{numeri debitori}} + \frac{\text{oneri} \times 100}{\text{accordato}}$$

In particolare, l'elenco degli «oneri» indicati nella formula (modificato in diverse occasioni) non ha mai incluso la commissione di massimo scoperto, che infatti (punto C5 delle istruzioni)⁴ è sempre stata esplicitamente esclusa dal calcolo del Teg e rilevata separatamente su autonome tabelle, rapportando l'importo della commissione effettivamente

2 Lo stesso provvedimento legislativo (art. 2 comma 1) recita: «Il Ministero del Tesoro (oggi dell'Economia e Finanza), sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano Cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio Italiano Cambi e dalla Banca d'Italia (...) nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento sono pubblicate senza ritardo nella *Gazzetta Ufficiale*».

Poi, ancora, (art. 2, comma 2): «La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con Decreto del Ministero del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano Cambi e pubblicata senza ritardo nella *Gazzetta Ufficiale*». Il comma 3: «Le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 e ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, e in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazioni dei tassi previsti nei commi 1 e 2». Infine il comma 4: «Il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice pe-

percepita dalla banca all'ammontare del massimo scoperto sul quale è stata applicata.

È stato anche specificato che (Punto C5 delle istruzioni dalla Banca d'Italia in G.U. n. 74 del 29 marzo 2006): «In occasione di passaggi a debito di conti non affidati la commissione (di massimo scoperto) non è oggetto di rilevazione purché gli intermediari diano espressa e adeguata pubblicità della sua entità nell'avviso e nei fogli informativi redatti ai sensi delle istruzioni di vigilanza, che prevedono l'obbligo di pubblicizzare «ogni altro onere o condizione di natura economica, comunque denominati, gravanti sulla clientela».

In ogni caso l'onere addebitato alla clientela può essere escluso solo se applicato in misura non superiore a quello della commissione generalmente prevista per i conti affidati».

Di cristallina evidenza è quindi la circostanza che la banca centrale non ha mai incluso la commissione di massimo scoperto fra i «costi» delle aperture di credito in conto corrente, per cui non si può non rilevare una certa disarmonia fra il testo normativo (che prevede che il tasso effettivo globale medio debba comprendere tutte le spese, le commissioni e le remunerazioni a qualsiasi titolo, escluse quelle per imposte e tasse) e la scelta della Banca d'Italia.

4 Il metodo di calcolo del Taeg

Volendo per un attimo soffermarsi su aspetti di natura esclusivamente matematica, si deve rilevare come il criterio scelto dalla Banca d'Italia si sia discostato da quello generalmente utilizzato dalla matematica finanziaria, secondo cui lo strumento per rilevare il costo globale dei finanziamenti è il Taeg, cioè il Tasso Annuo Effettivo Globale che, nella comune accezione matematico-finanziaria, esprime in termini di tasso percentuale il costo globale intrinseco nei rapporti finanziari⁵.

Esaminando però le cause di questa decisione è possibile individuare solide motivazioni logico-matematiche che hanno condotto la Banca d'Italia a elaborare modelli di calcolo (anche attraverso la definizione di una formula innovativa) propri, ma assolutamente coerenti e finalizzati alla concreta applicazione della norma.

nale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà».

3 Cfr. nota 1.

4 «La commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del Teg. Essa viene rilevata separatamente, espressa in termini percentuali. Il calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto va effettuato, per ogni singola posizione rapportando l'importo della commissione effettivamente percepita all'ammontare del massimo scoperto sul quale è stata applicata».

In primo luogo è opportuno chiarire che la Cms è, di norma, calcolata sul massimo scoperto rilevato in un trimestre; si tratta pertanto di una grandezza espressa da un «saggio nominale» e non legata al fattore tempo.

Per questa sua natura, la Cms non può essere assimilata agli altri oneri, di norma espressi da quantità fisse, inclusi nel secondo addendo del Tegn che viene rapportato al fido accordato. Così facendo, infatti, i Tegn sarebbero risultati estremamente elevati con un conseguente ingiustificato innalzamento dei tassi soglia e quindi minori garanzie ai fini della individuazione del reato di usura. A risultati ancora più aberranti si sarebbe pervenuti se la Cms fosse stata sommata agli interessi compresi nel primo addendo del Tegn. Gli interessi infatti, sono una grandezza espressa da un «saggio annuale», la loro maturazione è legata al passare del tempo e vengono calcolati su un capitale diverso rispetto alla Cms.

Alcune simulazioni. Per evidenziare le disomogeneità che si verrebbero a determinare nel caso in analisi e i risultati fuorvianti a cui tali conteggi condurrebbero, si ritiene opportuno proporre alcune semplici simulazioni.

Applicando la formula:

$$(interessi + Cms) \times 36.500 / \text{numeri debitori} \\ + \text{oneri} \times 100 / \text{accordato}$$

e supponendo che le condizioni applicate dall'istituto di credito sul conto corrente siano le seguenti:

Interesse nominale annuo = 15%

Cms = 1%

Altri oneri = nessuno

Fido = 100

Giorni nel trimestre = 90

esaminiamo due ipotesi alternative per un trimestre di riferimento.

Prima ipotesi: il fido di 100 è interamente e costantemente utilizzato per tutto il trimestre:

Interessi addebitati = 3,7 (100*15%*90/365)

Cms = 1 (1% di 100).

Risultati:

non considerando la Cms il Teg è il 15%

= 3,7*36.500/100*90

5 Formula per il calcolo del Taeg

$$\sum_{k=1}^{K+1} A_k / (1+i)^k = \sum_{k=1}^K A_k / (1+i)^k + \sum_{k=1}^{K'} A_k / (1+i)^k$$

K è il numero d'ordine di un prestito

K' è il numero d'ordine di una rata di rimborso

A_k è l'importo del prestito numero K

$A_{k'}$ è l'importo della rata di rimborso numero K'

m è il numero d'ordine dell'ultimo prestito

sommando la Cms agli interessi il Teg è il 19%
 $= (3,7+1)*36.500/100*90$.

Seconda ipotesi: il fido di 100 è stato utilizzato per 20 nei primi 80 giorni e interamente negli ultimi 10:

Interessi addebitati = 1,07

$(20*15%*80/365+100*15%*10/365)$

Cms = 1 (1% di 100)

Risultati:

non considerando la Cms il Teg è il 15%

$= 1,07*36.500/(100*10+20*80)$

sommando la Cms agli interessi il Teg è il 29%

$= (1,07+1)*36.500/(100*10+20*80)$

Gli effetti contraddittori e distorsivi che questi esempi evidenziano non meritano ulteriori commenti, deve essere però ancora una volta sottolineata la cautela che la Banca d'Italia ha attuato per pervenire a tassi soglia di usura coerenti e non influenzati da variabili incontrollabili.

5 La valutazione del consulente tecnico del Pubblico ministero

Giunti a questo punto appare possibile elaborare una risposta esaustiva alla domanda su quali debbano essere, in sede penale, i criteri e le formule che il consulente tecnico del Pubblico Ministero o il perito dovrà utilizzare per valutare se le condizioni praticate dalle banche sulle aperture di conto corrente siano superiori alle soglie di legge.

La risposta a questo quesito deve essere articolata su vari livelli per cui – preliminarmente – si ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni sulla normativa già in parte esaminata.

Il corpo giuridico che disciplina la materia evidenzia l'esistenza di un preciso coordinamento fra la norma primaria (l. 108/96 e prima ancora art. 644 c.p.) e quella secondaria (decreti ministeriali e istruzioni della Banca d'Italia).

La legge dà esplicito mandato al Ministero del Tesoro per la fissazione, con apposito decreto, del tasso effettivo globale medio e attribuisce altresì alla Banca d'Italia e all'Ufficio Italiano dei Cambi la funzione di organi consultivi tecnici.

Le istruzioni della Banca d'Italia, pertanto, per effetto dei richiami contenuti nei decreti ministeriali, assumono rilevanza sia ai fini della concreta applicazione tecnica della legge e sia come fondamentale punto di riferimento per gli operatori del settore, che, come si legge negli stessi decreti ministeriali, non incorrono nel reato di usura se seguono le istruzioni loro impartite dall'organo di vigilanza.

La Banca d'Italia, da parte sua, ha elaborato, su esplicito rinvio della norma principale, modelli matematici coerenti e finalizzati alla concreta applicazione della norma stessa.

Ciò premesso, in estrema sintesi, è possibile concludere che:

1 Il Ministero del Tesoro, con apposito decreto, fissa i valori medi trimestrali di riferimento del Teg.

2 La Banca d'Italia (insieme all'Ufficio Italiano dei Cambi) svolge una duplice funzione:

- viene sentita dal Ministero prima della pubblicazione dei valori medi trimestrali di riferimento del Teg;
- provvede, in quanto organismo funzionalmente preposto, alla raccolta presso il sistema bancario dei dati statistici per la successiva rilevazione dei tassi. Per questo fine deve preoccuparsi di diramare ai soggetti interessati (le banche) le istruzioni (di volta in volta riviste ed emendate) per la rilevazione del tasso di riferimento e il dettaglio degli elementi da includere nel calcolo dello stesso.

3 Gli istituti bancari vengono coinvolti dalla normativa antiusura in quanto:

- sono destinatari delle istruzioni della Banca d'Italia e forniscono all'organismo di vigilanza i dati necessari per le rilevazioni statistiche;
- sono soggetti al controllo diretto da parte della Banca d'Italia;
- sono tenuti ad affiggere, in tutte le dipendenze aperte al pubblico in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi previsti dalla legge 108/96;
- devono attenersi alle disposizioni della legge 108/96 per evitare di incorrere nel reato di usura.

4 Il tasso rilevato trimestralmente dal Ministero del Tesoro, indicato dalla norma come valore medio derivante dalle rilevazioni trimestrali (Tegm), non è altro che il tasso medio

m' è il numero d'ordine dell'ultima rata di rimborso
 t_k è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anno tra la data del prestito numero k e le date degli ulteriori prestiti da 2 a m
 t_k è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anni tra la data del prestito numero k e le date delle rate di rimborso da 1 a m'
 i è il tasso globale effettivo annuo.

praticato dalle banche, calcolato sulla base dei criteri diramati dalla Banca d'Italia con le apposite istruzioni.

La legge, poi, stabilisce che sono usurari quei tassi che si discostano del 50% in più rispetto ai Tegn rilevati per il periodo.

In sostanza viene tollerata una fascia di oscillazione del 50% rispetto al tasso medio praticato dal sistema bancario nel trimestre che, proprio in quanto valore medio, non ha né può avere di per sé rilevanza ai fini dell'usura in quanto si considerano usurari solo quei tassi che superano la fascia di oscillazione consentita.

5 Le istruzioni diramate alle banche per il calcolo del Tegn rappresentano un punto di riferimento imprescindibile per le stesse e l'osservanza di queste disposizioni permette a tutti gli istituti di credito di calcolare preventivamente, attraverso opportune procedure informatiche, i tassi effettivi globali praticati (Teg), verificando in tempo reale che questi si collochino all'interno della fascia di oscillazione consentita rispetto al Tegn.

Adottando queste procedure le banche, come previsto dagli stessi decreti ministeriali, si pongono al riparo da ogni problema di usura.

6 La Cms non rientra nel calcolo del Tegn e viene rilevata separatamente.

Alla luce di questa breve schematizzazione normativa non può non emergere che l'unico criterio logico-giuridico idoneo a rilevare il tasso applicato dalle banche nelle operazioni di apertura di conto corrente, ai fini del confronto con il tasso soglia, è quello indicato nelle istruzioni della Banca d'Italia.

La formula espressa dall'istituto centrale attraverso le istruzioni – anche se non vuole essere ammessa a livello di norma cogente – deve comunque essere almeno considerata come la migliore rappresentazione matematica dei criteri giuridici esposti nell'art. 644 c.p., quella più aderente al dettato normativo nonché la più autorevole interpretazione «autentica» della normativa.

Anche sotto il mero profilo della logica consequenzialità fattuale deve inoltre ritenersi che – in deroga ai principi generali – la formula e le istruzioni da seguire per rilevare l'usura delle banche devono necessariamente coincidere con

quella che la Banca d'Italia utilizza per calcolare il Tegn, con l'esplicita esclusione della Cms dal calcolo.

Come è evidente, ogni diversa conclusione sarebbe infatti vessatoria e ingiusta per le banche in quanto condurrebbe alle conclusioni sfavorevoli conseguenti al raffronto di termini tra loro disomogenei: non c'è bisogno infatti di sottolineare che il tasso effettivo globale calcolato con riferimento alla singola banca sarebbe senz'altro di gran lunga superiore qualora contenesse la Cms.

Il tasso così calcolato sarebbe poi posto a confronto con un Tegn che è diversamente elaborato senza tenere conto dalle Cms praticate dal sistema bancario.

Si è già visto, infatti, che se la Banca d'Italia avesse compreso anche la commissione di massimo scoperto nel calcolo del Tegn, il tasso soglia a cui giungerebbe sarebbe superiore, con la conseguenza che l'asticella oltre la quale vi è l'usura risulterebbe posta su un livello più elevato.

6 Le ultime modifiche legislative e le recenti pronunce giurisprudenziali

La logica linearità di queste conclusioni trova solo conferme, e non contraddizioni, nelle ultime modifiche legislative⁶, regolamentari e nelle recenti pronunzie giurisprudenziali.

Da un punto di vista normativo è stato chiarito che, a partire dall'anno 2009, tutte le commissioni e quindi anche quella di massimo scoperto e quella di massimo utilizzo devono essere ricomprese nella rilevazione trimestrale della Banca d'Italia ai fini della rilevazione del tasso soglia (Tegn).

La Banca d'Italia si è adeguata al disposto normativo e, sempre seguendo lo schema sopra rappresentato, nel mese di agosto 2009, ha emanato le nuove istruzioni, introducendo molte novità nello schema di rilevazione dei tassi soglia, pur mantenendo invariata la formula di riferimento (Teg, cfr. paragrafo 3).

Le modifiche principali consistono nella inclusione, fra gli «oneri», di tutte le spese connesse con l'operazione di finanziamento quali le polizze assicurative, i compensi di mediazione, nonché tutte le forme di remunerazione diverse

⁶ D.I. 185/08 convertito nella legge 2/09, e successivamente integrato dal d.l. 78/09 convertito nella legge 102/09.

dal tasso di interesse, come le commissioni sul massimo scoperto e quelle per la messa a disposizione dei fondi.

Altre modifiche hanno riguardato la classificazione delle categorie di operazioni dando separata evidenza agli scoperti senza affidamento (prima inclusi nelle aperture di credito in c/c), unificando le categorie dei finanziamenti alle imprese e crediti personali prima separati dal punto di vista del soggetto erogante (banche o finanziarie), distinguendo tre diverse tipologie di leasing («autoveicoli e aeronavali», «immobiliare» e «strumentale») e separando le categorie «credito finalizzato» e «credito revolving».

Sulla base di queste variazioni il Mef, con decreto 24 dicembre 2009, ha pubblicato la nuova serie storica dei tassi soglia rilevanti ai fini dell'usura, evidenziando, come era prevedibile, apprezzabili incrementi, a volte anche pari a oltre dieci punti percentuali, rispetto a quelli rilevati con i criteri precedenti.

È quindi evidente che, a partire dal primo trimestre 2010, la verifica della condizioni di usurarietà dei rapporti finanziari, in sede penale, dovrà essere effettuata con le nuove regole, ma sempre seguendo le indicazioni della Banca d'Italia.

Fa da corollario a questo assunto l'affermazione che – a meno che la Banca d'Italia non provveda a rielaborare, come alcuni commentatori suggeriscono, l'intera serie storica dei Tegn sulla base delle modifiche del 2009 – per il periodo precedente debbano essere necessariamente seguiti i «vecchi» criteri.

Alla luce di questa ricostruzione e contestualizzazione, trova la sua logica anche la pronunzia della Corte di Cassazione, che, dopo aver ripercorso tutta la materia, da un lato conferma sostanzialmente la natura di «norma in bianco» dell'art. 644 c.p. e il ruolo di «legislatore secondario» della Banca d'Italia, e dall'altro non pone alcuna censura sulla scelta della formula del Teg rispetto a quella del Taeg.

D'altro canto il Supremo Collegio – rifacendosi proprio al dettato dell'art. 2 bis del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con la legge 28 gennaio 2009, n. 2, ritenuta erroneamente «norma interpretativa» dell'art. 644 c.p. – afferma però che: «il chiaro tenore letterale del comma IV dell'art. 644 c.p. (secondo il quale per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto della commissione, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito) impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione delle fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito. Tra essi rientra indubbiamente la commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato all'erogazione del credito, giacché ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente e funge da corrispettivo per l'onere, a cui l'intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente.

Ciò comporta che, nella determinazione del tasso effettivo globale praticato da un intermediario finanziario nei confronti del soggetto fruitore del credito, deve tenersi conto anche delle commissioni di massimo scoperto, ove praticate».

La decisione sembra dimenticare che la determinazione del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari è demandata a un decreto ministeriale e che il decreto ministeriale esclude dal calcolo di questo limite la commissione di massimo scoperto. Se vi è una discrasia fra il tenore della legge e la sua interpretazione da parte del d.m. il problema non può riguardare l'applicazione della disciplina penale; consegue che l'interpretazione della Cassazione potrà valere per il futuro, previa però modifica dell'altrettanto futuro d.m. che rilevi e calcoli questa commissione nel determinare il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, semmai dunque per un futuro. ■